

I RIFLESSI DELLA TITOLARITA' DELL'ASSEGNO DIVORZILE SULLA PENSIONE AI SUPERSTITI

L'influenza della durata del matrimonio ai fini del diritto all'assegno divorzile

Con una recentissima pronuncia (l'ordinanza n. 2373 del 5 febbraio 2016), la Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI, ha riaffermato un indirizzo giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato (v. le sentenze n. 7295 del 22 marzo 2013 e n. 6164 del 26 marzo 2015), secondo il quale **la durata del matrimonio costituisce di regola una circostanza che influisce sulla determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile di cui all'art. 5, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, 898, come sostituito dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, e non già sul suo riconoscimento**, salvo casi eccezionali, tra i quali merita menzione la circostanza che non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sfociando, dopo breve tempo, in una domanda di divorzio (c. d. "inconsumazione"). (Cass. 8233/00).

Recita infatti l'appena citato comma che "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive."

L'assegno di divorzio (altrimenti denominato "assegno alimentare") ha dunque la finalità di tutelare il coniuge economicamente più debole, ancorchè il matrimonio abbia avuto breve durata e la comunione materiale e spirituale non si sia potuta costituire senza sua colpa.

Corollari di tale principio sono, da un lato, che "La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione." (comma 7 dello stesso art. 5), come pure che, dall'altro lato, "L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze." (comma 10 dell'art. 5).

Sempre a parere del Giudice di legittimità (v. la sentenza n. 7295 del 22 marzo 2013), la pronuncia relativa alla corresponsione dell'assegno divorzile si articola in due fasi, vale a dire quella del riconoscimento del diritto in astratto e quella della determinazione in concreto dell'assegno:

- **nella prima fase**, il magistrato di merito è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in relazione all'inadeguatezza dei mezzi (raffrontati ad un tenore di vita in costanza di matrimonio e non già al momento della pronuncia di divorzio). In particolare, è tenuto a formulare una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare detta inadeguatezza, che costituiscono anche il tetto massimo della misura dell'assegno;

- **nella seconda fase**, lo stesso giudice è chiamato alla "valutazione ponderata e bilaterale dei vari criteri normativamente stabiliti, che operano come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono, se del caso, addirittura azzerarla in ipotesi estreme, quando, cioè, la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisce per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione." (v. le sentenze della Corte di Cassazione 4809/98; Cass. 19 marzo 2003 n. 4040, Cass. 25 giugno 2004 n. 11863, Cass. 22 agosto 2006 n. 18239; Cass. 23675/06).

La titolarità dell'assegno alimentare come presupposto per il diritto alla pensione ai superstiti a favore dell'ex coniuge divorziato

Il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ha diritto alla pensione ai superstiti in presenza delle seguenti condizioni:

a) il decesso del pensionato o dell'assicurato non si anteriore alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74 (12 marzo 1987), contenente "Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;

b) abbia la titolarità dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Al riguardo, vale la pena di precisare che, in caso di liquidazione del suddetto assegno in un'unica soluzione, il coniuge divorziato superstite che lo ha ricevuto non potrà in futuro vantare titolo al trattamento pensionistico ai superstiti, venendo meno ogni legame patrimoniale con il dante causa;

c) non risulti passato a nuove nozze. Tale evento esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;

d) la data di inizio del rapporto assicurativo del de cuius sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge (in ipotesi di superstite di pensionato, infatti, è la stessa titolarità di un trattamento pensionistico da parte del dante causa a costituire il presupposto per il riconoscimento della pensione ai superstiti).

In proposito si ritiene opportuno segnalare che, diversamente dalla presa di posizione iniziale assunta dall'INPS circa la natura giuridica della quota di pensione spettante all'ex coniuge divorziato, la Corte di Cassazione, a Sezione Unite (sentenza n. 159 del 12 gennaio 1998) ha equiparato tale posizione dell'ex coniuge divorziato a quella del coniuge superstite avente titolo alla pensione di reversibilità o indiretta.

Con la predetta sentenza, il Supremo Consesso ha affermato il principio secondo il quale "ove al momento della morte dell'ex coniuge titolare di un diritto a pensione, allo stesso sopravvivano il coniuge divorziato (a sua volta titolare di assegno divorzile) ed un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi i coniugi, divorziato e superstite hanno pari ed autonomi diritti all'unico trattamento di reversibilità che l'ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto".

Alla stregua di tale principio, la Corte ha precisato che "il coniuge divorziato ha diritto sin dall'inizio a quel trattamento e che tale diritto è solo limitato quantitativamente dall'omologo diritto spettante all'altro coniuge", così che ciascuno di questi diritti è, appunto, "un diritto ad una quota dell'unico trattamento di reversibilità in astratto spettante al coniuge superstite e ciò che viene diviso tra i contitolari è tale trattamento e non il diritto del coniuge superstite. Pertanto, nell'ipotesi di decesso o di successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all'intero trattamento di reversibilità".

Insomma, il Giudice di legittimità ha considerato come un'unica prestazione pensionistica il trattamento da ripartire tra l'ex coniuge divorziato ed il coniuge superstite: ovviamente tale criterio è stato successivamente recepito dall'INPS.

Inoltre, a seguito dei principi enunciati dalla Cassazione, in alcuni giudizi di merito è stato affermato il diritto del coniuge divorziato ad ottenere la propria quota di pensione ai superstiti dal mese successivo a quello della morte dell'ex coniuge, **ancorché nel frattempo la pensione fosse stata pagata per intero al coniuge superstite** (nella quota spettante al coniuge).

Per ciò che concerne **la quantificazione della prestazione spettante**, occorre

distinguere l'ipotesi nella quale l'ex coniuge divorziato sia l'unico titolare della quota di pensione spettante al coniuge da quella nella quale l'ex coniuge divorziato concorra alla titolarità del trattamento di cui si discorre con il coniuge superstite o con uno o più ex coniugi divorziati ovvero con entrambi i suddetti soggetti.

A tal fine giova rammentare che **la prima ipotesi** si può verificare allorchè manchi un coniuge superstite ovvero, pur esistendo, non abbia titolo alla prestazione in quanto separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto. La pensione spettante al coniuge divorziato è in tal caso pari al 60% di quella già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato.

La piena equiparazione dell'ex o degli ex coniugi divorziati al coniuge superstite - sancita dal secondo comma dell'articolo 9 - ha effetto anche nei confronti delle altre categorie di superstiti considerate dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni: l'ex o gli ex coniugi divorziati potrebbero infatti concorrere anche con i figli, i genitori ed i collaterali superstiti dell'assicurato o del pensionato.

In caso di concorso con i soli figli superstiti, all'ex o agli ex coniugi divorziati deve essere corrisposta una pensione complessiva pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato mentre i figli superstiti avranno diritto ad una pensione da determinarsi secondo le aliquote per essi previsti dall'appena citata norma.

Invece, in ipotesi di concorso dei genitori ovvero dei fratelli o delle sorelle dell'assicurato o del pensionato, la presenza dell'ex o degli ex coniugi divorziati comporterà l'esclusione dal diritto alla pensione, essendo il diritto dei secondi prevalente e incompatibile con quello dei primi.

Con riferimento alla seconda ipotesi, mancando nella norma appena citata previsioni circa le aliquote di pensione spettanti, la ripartizione, come già segnalato nel paragrafo precedente, sarà operata dal Tribunale a cui il/gli ex coniugi divorziati dovranno rivolgersi per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e la determinazione della relativa misura: la sentenza del giudice, infatti, costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell'ammontare delle relative quote spettanti. L'importo del trattamento pensionistico complessivamente attribuibile alla pluralità degli ex coniugi e del coniuge superstite dovrà in ogni caso essere pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto.

Resta fermo, anche in questo caso, che qualora con più ex coniugi divorziati concorrano figli superstiti dell'assicurato o del pensionato aventi titolo alla pensione di reversibilità o indiretta, rispettivamente, sarà riservato ai primi complessivamente il 60% della pensione diretta o di quella indiretta ed ai secondi le aliquote relative alle suddette prestazioni per essi stabilite dalla legge.

I possibili effetti dell'ordinanza n. 2373 del 5 febbraio 2016 della Corte di Cassazione

Il fatto che la Corte in epigrafe abbia stabilito che il diritto all'assegno divorzile debba essere riconosciuto anche in caso di breve durata del matrimonio, **costituisce un principio che va ben al di là di quanto a prima vista si è indotti a ritenere**, dal momento che, verificandosi taluni eventi coevi e successivi al decesso del titolare della pensione diretta ovvero del trattamento indiretto, il suddetto assegno potrebbe rivelarsi solo la punta dell'iceberg di una ben più ampia ed articolata vicenda.

Intanto occorre rilevare che in mancanza del coniuge o di altri ex coniugi divorziati, al titolare dell'assegno divorzile spetterà l'intera quota di competenza del coniuge (come già

sappiamo, il 60% della pensione in corso di pagamento al momento del decesso (qualora trattasi di superstite di pensionato) ovvero il 60% della pensione che sarebbe spettato al dante causa (in ipotesi di superstite di assicurato), la qual cosa potrebbe costituire un trattamento pensionistico non indifferente qualora il lavoratore o pensionato deceduto avesse accumulato un consistente conto assicurativo.

Ma anche allorchè la pensione o la posizione assicurativa del dante causa si rivelassero di lieve entità, ricorrendo i richiesti requisiti, all'ex coniuge divorziato, unico titolare del trattamento ai superstiti, competerebbe pur sempre il trattamento minimo di pensione.

In seconda battuta, qualora si fosse in presenza del coniuge e dell'ex coniuge divorziato, se è vero che il Giudice di merito dovrà tenere conto dell'esigua durata del vincolo matrimoniale nella determinazione dell'importo del trattamento ai superstiti a favore di quest'ultimo, con tutto detrimento della quota che gli sarà riconosciuta, è altrettanto indiscutibile che la titolarità di una pur così esigua prestazione potrebbe avere in futuro una notevole ripercussione in positivo.

Infatti, in conseguenza del decesso o delle successive nozze del coniuge superstite, l'ex coniuge divorziato, ancorchè titolare di una seppur minima quota della pensione ai superstiti, avrà diritto all'intero trattamento di competenza del coniuge, ossia al 60% della pensione già riconosciuta al dante causa ovvero al 60% di quella che sarebbe spettata a quest'ultimo.

Anche in questo caso, qualora si verificano situazioni nelle quali il coacervo della contribuzione dovesse risultare di lieve entità e si fosse in presenza di anzianità contributive che si collochino temporalmente prima del 1° gennaio 1996 (di guisa da consentire il calcolo della pensione nel sistema retributivo o misto), come pure che l'ex coniuge divorziato non sia titolare di redditi o lo sia per un ammontare inferiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, a favore di quest'ultimo sarebbe corrisposto una pensione pari al trattamento minimo di pensione.

Lo stesso discorso dovrebbe essere fatto qualora nel nucleo familiare del de cuius fossero presenti anche figli superstiti dell'ex coniuge divorziato aventi titolo, anch'essi, alla pensione ai superstiti: in questo caso, anzi, il trattamento minimo sarebbe corrisposto a prescindere dall'eventuale titolarità di redditi in capo all'ex coniuge divorziato.

Considerazioni conclusive

La complessità del sistema previdenza e la necessità della previsione, come si rileva nel caso in esame, del c. d. elemento della **“contitolarità della pensione”** (fenomeno peraltro tipico ed esclusivo dei trattamenti a favore dei superstiti di pensionato o di assicurato) fa sì che si possa produrre, in occasione dell'emanazione di nuove previsioni normative, un **“effetto domino”** che potrebbe a sua volta ripercuotersi in maniera spesse volte immotivata ed incontrollabile sull'entità delle prestazioni da erogare.

Si potrebbe anzi affermare che nella specifica fattispecie si appalesi un vero e proprio **“paradosso previdenziale”**, atteso che una pensione di esiguo importo, al verificarsi di taluni eventi, potrebbe lievitare ad entità nemmeno immaginabili: il **“paradosso”** non è arrecato tanto dal fatto che l'assegno divorzile debba comunque essere riconosciuto (come più volte accennato, anche cioè qualora il matrimonio sia stato di breve o brevissima durata), quanto nell'ulteriore circostanza che il suo importo possa assumere, un importo palesemente spropositato rispetto al percorso matrimoniale.

A tal fine sembra indispensabile dover ribadire quanto già sostenuto in precedenti articoli monotematici predisposti da chi scrive e cioè che le norme che via via si sono succedute nel tempo non sono parte di un disegno complessivo e funzionale, bensì che

vengono inserite nel mosaico del sistema sulla base di improvvisazioni arretrate da necessità estemporanee rivolte a soddisfare categorie di soggetti che sono dotati di una forza contrattuale che le Autorità pubbliche non sono in grado di mediare sufficientemente.

Come dire, insomma, che il discorso è sempre quello della frammentazione delle disposizioni normative!

Ciò comporta l'ulteriore aberrante conseguenza che le incongruenze normative debbano essere poi risolte dalla Magistratura, con il risultato che si può immaginare, visto che tale Organo costituzionale è deputato all'interpretazione del diritto positivo e non già a trovare degli escamotages per la soluzione delle situazioni irrazionali provocate dall'ordinamento o, peggio, a sostituirsi ad esso.

L'auspicio, per quanto ovvio, è che in futuro si faccia tesoro di tutto questo e si predispongano le norme, non già sulla base di stratificazioni sedimentarie ed in maniera incoerente, che difficilmente si potrebbero calare nell'assetto preesistente senza creare situazioni di illogicità, ma che siano invece rivolte a realizzare un sistema organico finalizzato a tutelare nel modo migliore i soggetti beneficiari dello **“Stato sociale”**.

Francavilla al Mare, lì 11 aprile 2016